

DELIBERA N. 222/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI GRIGNASCO (NO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. 0157023) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Grignasco (NO), a seguito



del ricevimento della segnalazione, in data 31 maggio 2024, da parte di Dario Dho, candidato per le elezioni comunali di Grignasco (NO), con la lista "l'Alternativa", relativa ad una presunta violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 ad opera dell'Amministrazione del Comune di Grignasco; in particolare, la segnalazione ha ad oggetto l'attività consistente nella "[...] distribuzione di un opuscolo relativo alla rendicontazione da parte dell'Ente del mandato amministrativo con contenuti propagandistici. Proprio nel caso in specie l'opuscolo distribuito in questi giorni dal sindaco in carica, Katia Bui, e dalla sua nuova lista "Grignasco Punto... e a capo" attiene per la grande maggioranza del suo contenuto, rendiconti, lavori, statistiche, attività effettuate dall'Amministrazione in carica, ad evidenti scopi propagandistici. [...]". Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 31 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive del 3 giugno 2024, con le quali l'amministrazione comunale di Grignasco (NO) ha rappresentato che "[...] Nella fattispecie si rappresenta che l'opuscolo è stato redatto a titolo personale ai fini della presentazione della lista e distribuito alle famiglie senza impiego di denaro pubblico. Si precisa inoltre che per la redazione dello stesso non sono stati utilizzati mezzi, risorse o personale del Comune e l'opuscolo né parte di esso è visibile sul sito del Comune, su pagine social riconducibili all'Ente, né sulla pagina personale dell'attuale sindaco. Inoltre, nessun elemento di richiamo in tale opuscolo è stato tratto dalla relazione di fine mandato, né assunte slide o informazioni ivi riportate, peraltro pubblicata e quindi accessibile a chi volesse consultarla. I dati contenuti sono stati tratti dal sito web del Comune (amministrazione trasparente) accessibile a qualsiasi cittadino e personalmente elaborati in tabelle e grafici, in forma impersonale senza alcun riferimento a logo del Comune o ad uffici dello stesso; uso quindi possibile a qualsiasi cittadino poiché trattasi di dati oggettivi pubblicati, considerati in stralcio e non integralmente. Il dato a consuntivo epurato da richiami all'Ente è strumento di esplicazione maggiormente comprensibile poiché sintetico, reso con linguaggio semplice e in quanto dato aperto e accessibile fruibile da tutti i candidati in corsa, per illustrare l'oggettiva situazione amministrativa in essere, a sostegno o in modalità critica, e la propria proposta di programma. L'opuscolo in discussione riporta una sintesi delle attività svolte nel quinquennio 2019-2024 in perfetta continuità con analoghi opuscoli diramati da precedenti amministrazioni [...] nell'ultimo dei quali (tornata elettorale 2019) sono riportate immagini dei candidati di attuali altre liste in corsa per le amministrative 2024, all'epoca candidati con l'attuale amministrazione, ivi compreso il mittente della segnalazione. [...] Peraltro diverse foto dei lavori svolti nel quinquennio sono riportate anche in altro opuscolo diramato in questi giorni da altra lista candidata alle elezioni comunali [...] L'opuscolo diramato è stato redatto e distribuito in perfetta buona fede ed è riconducibile all'incomprimibile diritto di espressione ed esercizio della libertà di stampa. Il testo dell'opuscolo contiene esclusivamente informazioni sul programma svolto e le azioni future da svolgere; riportando meri dati di sintesi di natura tecnica privi

di qualunque scritta, logo o simbolo del Comune; le premesse dell'opuscolo e la presentazione della lista, non recano il riferimento alla carica di sindaco ma viene sottoscritto come Katia Bui privato cittadino, non è apposta la firma quale Sindaco, non contiene connotazioni o riferimenti politici o propagandistici e tantomeno il logo del Comune. Si rappresenta inoltre che il sunto per immagini e dati dell'attività svolta è riferibile ad altra lista candidata e risultata vincitrice nel 2019 denominata "Continuare nel Rinnovamento", di cui alcuni membri ancora in carica nell'attuale amministrazione e rappresentati in alcune immagini fotografiche inserite nell'opuscolo, (vice-sindaco, assessore e tre consiglieri) risultano candidati in altra lista in corsa alle attuali elezioni. [...] Si ritiene la piena legittimità dell'opuscolo oggetto di contestazione, in linea con i principi ispiratori della Legge la cui finalità è scongiurare le "occasioni" di propaganda istituzionale, e non certo quella di vietare ogni tipo di informazione protesa a rendere conto alla cittadinanza delle azioni svolte. Non si tratta di un resoconto di fine mandato a carattere autoreferenziale o deputato ad assumersi meriti ma è un elenco di dati utili, resi in forma impersonale, (epurati dalla sottoscrizione in qualità di Sindaco, e da espressioni che si collegano direttamente o indirettamente all'Amministrazione e, si ribadisce, non redatto con risorse pubbliche, né divulgato o condiviso sul sito istituzionale, né sulle pagine social riferite all'Ente, né su quelle del paese e addirittura nemmeno sulla pagina sociale della lista uscente e di quella ora candidata). Lo scopo è quello di esprimere con linguaggio semplice, neutro e oggettivo dati informativi agli elettori chiamati alle urne a beneficio quindi di tutti i candidati che degli stessi si possono avvalere nel confronto con la cittadinanza. [...]";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle



istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare dell'opuscolo della lista "Grignasco: Punto e... a Capo Katia Bui Sindaco" *distribuito alle famiglie del Comune di Grignasco a brevi manu o nella cassetta della posta*, recante il discorso ai cittadini firmato Katia Bui, e la sintesi (anche con immagini fotografiche) dell'attività 2019-2024 svolta dall'Amministrazione uscente, con il logo della lista denominata "Grignasco: Punto e... a Capo Katia Bui Sindaco";

PRESO ATTO che il Comitato, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio, ha rilevato che l'opuscolo reca sul frontespizio il simbolo della Lista civica *“Grignasco: Punto e... a Capo Katia Bui Sindaco”* e che la parte relativa al programma corrisponde a quanto pubblicato anche sul sito del Comune di Grignasco nella sezione Albo pretorio, unitamente ai programmi delle altre liste; in particolare, nella parte che precede il programma, l'opuscolo riporta una lettera indirizzata ai Concittadini e Concittadine, al termine della quale sono presenti la foto e la firma della signora Katia Bui, che racconta della sua esperienza nel quinquennio trascorso;

RITENUTO che l'attività segnalata non integra attività di comunicazione della pubblica Amministrazione per carenza del requisito soggettivo che configura l'attività di comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/00, ossia le attività non risultano ascrivibili all'Ente in quanto la distribuzione dell'opuscolo configura attività di propaganda elettorale realizzata da un candidato a proprie spese e senza l'impiego di mezzi o risorse dell'Ente né utilizzo del logo del Comune;

VISTA la proposta di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 8) L. n. 28/2000, formulata dal Comitato regionale delle comunicazioni del Piemonte in quanto *“attività presumibilmente imputabile al Comune di Grignasco tale da indurre i cittadini elettori destinatari della provenienza del documento da parte del Comune e, in particolare, del Sindaco uscente ricandidata a sua volta con la lista medesima”* e come tale priva dei requisiti di impersonalità e indifferibilità cui la norma ancora la deroga al divieto recato dall'art. 9;

RITENUTO di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in quanto l'attività oggetto di segnalazione è evidentemente



qualificabile come attività di propaganda elettorale realizzata dalla candidata in competizione con il simbolo della propria lista e non imputabile all'Ente, nonché inidonea a indurre i cittadini a ritenere che provenga dalla pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che trattasi di Comune di piccole dimensioni (circa 4.500 abitanti) nell'ambito del quale deve presumersi noto che la candidata ha ricoperto il ruolo di Sindaco e ragionevole che ne esalti l'esperienza per essere riconfermata dai propri concittadini;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Grignasco (NO), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba